



TRIBUNALE DI VENEZIA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Campagner

ha emesso ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5756/2017 R.G., promossa con atto di citazione

DA

, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Ajese, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione

-ATTORE

, in persona del suo procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Tavormina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. marco Ticozzi in Mestre, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-CONVENUTO

OGGETTO: mutuo

CONCLUSIONI di parte attrice:

come da odierno verbale di udienza

CONCLUSIONI di parte convenuta:

come da odierno verbale di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO



Con atto di citazione di data 2 maggio 2017, srl citava in giudi-
zio spa, esponendo di aver intrattenuto con l'Istituto convenuto due
contratti di mutuo fondiario, stipulati entrambi in data 1.2.2002 per atto Notaio Noto
ed estinti entrambi nel 2009, precisamente un primo contratto
avente ad oggetto un capitale mutuato di € 1.022.000, il secondo
avente ad oggetto un capitale mutuato di € 523.000.

Lamentava la nullità della pattuizione del tasso di interesse indicizzato
all'Euribor per indeterminatezza e per violazione dell'art. 2 l. 287 del 1990, in quan-
to l'Euribor sarebbe il frutto di un'intesa interbancaria, restrittiva della libertà di con-
correnza e della clausola c.d. "floor", volta a determinare l'ammontare minimo del
tasso di interesse da corrispondere alla banca, in quanto vessatoria ed introdotta sen-
za il rispetto della disciplina di cui al TUF.

Concludeva per l'accertamento e la declaratoria di nullità della clausola di de-
terminazione degli interessi, contenuta all'art. 3 di entrambi i contratti di mutuo e per
l'effetto per la declaratoria che nulla è dovuto da parte attrice alla Banca a titolo di
interessi, con conseguente condanna dell'Istituto di Credito alla restituzione in favore
dell'attrice di tutto quanto pagato a titolo di interessi:

Concludeva, inoltre, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della
clausola floor e per l'effetto chiedeva la condanna della Banca alla restituzione, in
favore dell'attrice, delle somme pagate dall'attrice in conseguenza dell'operatività di
detta clausola e la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni causate
all'attrice dalle condotte esposte in atto di citazione.

Si costituiva spa, la quale, in via preliminare in rito, eccepiva
l'incompetenza del Tribunale adito, richiamando l'art. 3 comma 1 lett. c) del D.lgs.
n. 168 del 2003, che assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezio-
ni specializzate in materia di impresa "le controversie di cui all'art. 33, comma 2 del-
la l. 287 del 1990" e di tutte quelle che presentano ragione di connessione, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 del medesimo D.Lgs.

Eccepiva, inoltre, la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. dell'azione di ripeti-
zione con riferimento a tutti i pagamenti per interessi effettuati in epoca antecedente
al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, ossia antecedenti al 16 maggio 2007.



Rappresentava che l'Euribor è un parametro rappresentativo del mercato monetario interbancario ed in particolare è costituito dalla media dei tassi applicati alle operazioni bancarie da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee e non è invece un tasso fissato da una o più Banche.

Illustrava che la Commissione Europea aveva accertato che quattro banche straniere, tra quelle che concorrono a fornire i dati per la determinazione dei tassi Euribor avevano partecipato, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, ad accordi bilaterali, aventi ad oggetto le condizioni a cui stipulare gli strumenti finanziari legati all'Euribor ed aventi l'obiettivo di falsare la concorrenza, mentre la Commissione non aveva accertato, in concreto, se tali pratiche avevano prodotto l'effetto anticoncorrenziale.

Negava che la clausola floor costituisse uno strumento finanziario derivato, al quale applicare le previsioni del TUF, avendo solo la funzione di determinare una misura minima del corrispettivo dovuto dal mutuario alla Banca, espressa in misura percentuale, nella specie 3,5%.

Negava, infine, che la clausola floor potesse essere qualificata come clausola vessatoria, essendo contenuta in un atto pubblico al quale le parti hanno entrambe contribuito, né tantomeno poteva trovare applicazione l'art. 33 del Codice del Consumo, essendo l'attrice una persona giuridica.

Concludeva chiedendo la declaratoria di incompetenza del Tribunale ordinario adito per essere la causa di competenza della Sezione Specializzata di Impresa dell'adito Tribunale e nel merito il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.

La causa veniva istruita documentalmente, senza espletamento della ctu contabile richiesta da parte attrice.

Le domande di parte attrice sono infondate per i motivi che si espongono.

In via preliminare, è infondata l'eccezione di incompetenza svolta da parte convenuta, in quanto dell'asserita illiceità dell'indice Euribor, a seguito di cartello tra le banche, viene chiesto un accertamento solo incidenter tantum e non con efficacia di giudicato, non essendo oggetto di esplicita domanda di parte, sicché la causa rimane incardinata presso il Tribunale ordinario di Venezia e peraltro, ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 168/2003, in relazione alle cause di cui all'art. 33, com-



ma 2, della L. 10 ottobre 1990 n. 287, per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti indicati dalla norma, tra i quali figura il distretto di Venezia, sarebbe inderogabilmente competente il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa.

Parte attrice lamenta l'indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di calcolo degli interessi, in violazione delle norme imperative di cui all'art. 1346 c.c.

La censura è infondata: l'art. 3 lett. o), contenuto in entrambi i contratti di mutuo, disciplina il seguente preciso metodo di calcolo di tali interessi: "parametro di indicizzazione maggiorato di uno spread fisso pari a 1,000 punti nominali annui; il tasso così determinato non potrà comunque mai essere inferiore al 3,5000 % nominale annuo", mentre alla lett. i) è precisato che "il parametro di indicizzazione è costituito dalla media mensile dell'Euribor a sei mesi, pubblicata sul giornale finanziario il Sole 24 ore", e la lett. p) prevede un parametro alternativo.

Pertanto il tasso d'interesse risulta determinabile, ossia quantificabile secondo criteri indicati o sicuramente identificabili, anche per relationem.

Quanto all'utilizzo del parametro Euribor, in asserita violazione della normativa Antitrust, vale osservare, come accertato dal Tribunale di Milano in plurimi precedenti, che *"l'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell'eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un "accordo" tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato"* (così Tribunale Milano, 22.12.2016).

Nel caso di specie, parte attrice non ha neppure allegato i fatti costitutivi dell'illecito, né ha precisato quale condotta specifica – nell'ambito dell'Intesa censurata- sarebbe addebitabile all'Istituto mutuante convenuto in giudizi.

Quanto alla clausola c.d. floor, i contratti in questione prevedono l'applicazione di un tasso debitore variabile, per la cui indicizzazione è stata fissata dalle parti la soglia minima del 3,50%.

Secondo la prospettazione attorea, la presenza in seno al contratto di tale clausola, cd. clausola floor, varrebbe ex se a configurare l'accordo in parola quale contratto



di vendita di uno strumento finanziario derivato implicito, con conseguente applicabilità del TUF.

Ove, invece, si opini nel senso che l'introduzione della clausola floor non alteri la natura di finanziamento del rapporto instaurato tra banca e cliente, ad esso trovano applicazione le norme del TUB.

La clausola floor può essere definita come quella "clausola che prevede un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere".

Tale clausola presenta una funzione garantistica e di salvaguardia per l'istituto di credito. Essa garantisce che gli interessi corrispettivi siano almeno pari alla valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro, in genere variabile e parametrato in base all'Euribor, di calcolo degli interessi fosse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor.

La clausola floor si contrappone alla clausola cap che prevede "un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire".

La clausola cap assume una funzione garantistica e di salvaguardia per la parte mutuataria, assicurando che gli interessi corrispettivi non superino il valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi fosse maggiore del valore del tasso assunto dalla clausola cap.

In presenza di entrambe le clausole il contratto si definisce collar, individuando sia il limite minimo che quello massimo di riferimento del tasso di interesse variabile.

Non è previsto che gli istituti di credito debbano compensare obbligatoriamente una clausola floor con una clausola cap, né che debba individuarsi necessariamente un limite minimo ed un limite massimo.

La clausola floor va, pertanto, ricondotta alla struttura di determinazione del tasso di interesse debitorio per il cliente ed ha, pertanto, natura "creditizia", non già natura finanziaria, cosicché non è assimilabile ad un'operazione creditizia accompagnata da una componente derivativa implicita (c.d. derivati impliciti), idonea a determinare l'applicazione delle regole poste dalla normativa primaria e secondaria di riferimento in tema di servizi di investimento.



Nei contratti in esame non v'è infatti alcuno scambio di flussi finanziari con pagamento del differenziale di valore, ovverosia il vero e proprio oggetto dei contratti derivati.

Nel caso del contratto di mutuo, dunque, anche in presenza di una clausola floor, si deve ritenere che non viene alterata la riconducibilità dell'operazione allo schema tipico delle operazioni creditizie, cioè l'acquisizione di una somma di denaro propria del finanziamento (Trib. Monza, sent. 1587 del 2017; Trib. Milano sent. n. 4904 del 2017; Trib. Ferrara, sent. 1131 del 2015).

Nel caso di specie, la clausola floor è chiara e comprensibile per il cliente e non rientra tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 c.c., tenuto conto che non rientra in alcuna delle clausole vessatorie indicate dal secondo comma del suddetto articolo, che per pacifica giurisprudenza della S.C. può essere passibile al più di interpretazione estensiva, ma non analogica (Cass. civ., sent. n. 14038 del 2013).

Peraltro, come è stato anche precisato dalla S.C. Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. civ. sent. n. 15237 del 2017).

In definitiva, le domande di parte attrice non sono meritevoli di accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da
srl nei confronti di spa ed iscritta al n. 5756/2017 R.G.,
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, liquidate in € 8.800,00 per competenze professionali, oltre a 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Venezia, li 27 febbraio 2019

Il Giudice



Dott.ssa Chiara Campa-

gner

Si dà atto che la sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; e che inoltre, non essendovi nessuno presente, non è stata data lettura del dispositivo e della concisa motivazione, sicché la sentenza, che non è nulla (Cass. sez. 1, sent. n. 17028 del 23.6.2008), va comunicata ex art. 133 c.p.c. (Cass. sez. 1, ord. n. 18743 del 6.9.2007).

Venezia, 27/02/2019

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Campa-

gner

